



---

*REGOLAMENTO PER LA CREAZIONE DI NUOVE REALTÀ  
IMPRENDITORIALI NELLE FORME DI SPIN-OFF/START-UP*

---

*emanato con Delibera n. \*\*/202\* e in vigore dal \*\*/\*\*/202\* [per gli IRCCS di diritto privato si  
può sostituire con “approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione del \*\*/\*\*/202\*”]*



DENOMINAZIONE IRCCS

INDIRIZZO IRCCS

## INDICE

<b><u>TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....</u></b>	<b><u>3</u></b>
ARTICOLO 1. DEFINIZIONI .....	3
ARTICOLO 2. FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE .....	5
ARTICOLO 3. TIPOLOGIE DI SPIN-OFF.....	6
<b><u>TITOLO II – COMPETENZE .....</u></b>	<b><u>7</u></b>
ARTICOLO 4. DIRETTORE SCIENTIFICO .....	7
ARTICOLO 5. UFFICIO TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E SUE ATTIVITÀ.....	8
ARTICOLO 6. COMMISSIONE SPIN-OFF .....	9
<b><u>TITOLO III – PROPONENTI .....</u></b>	<b><u>12</u></b>
ARTICOLO 7. I PROPONENTI DELLO SPIN-OFF .....	12
ARTICOLO 8. PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE AL CAPITALE SOCIALE DELLO SPIN-OFF .....	12
ARTICOLO 9. DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITÀ E DEI CONFLITTI DI INTERESSE, CODICE DISCIPLINARE .....	14
<b><u>TITOLO IV – PROCEDURA PER LA COSTITUZIONE, PARTECIPAZIONE O ACCREDITAMENTO DI UNO SPIN-OFF .....</u></b>	<b><u>15</u></b>
ARTICOLO 10. FASI DELLA PROCEDURA.....	15
ARTICOLO 11. ISTRUTTORIA DELLA RICHIESTA DI COSTITUZIONE, PARTECIPAZIONE O ACCREDITAMENTO.....	16
ARTICOLO 12. VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA.....	19
ARTICOLO 13. APPROVAZIONE DELLA COSTITUZIONE, PARTECIPAZIONE O ACCREDITAMENTO DI SPIN-OFF .....	19
ARTICOLO 14. OTTENIMENTO E MANTENIMENTO DELLO STATUS DI SPIN-OFF .....	20
ARTICOLO 15. PARTECIPAZIONE DELL'IRCCS AL CAPITALE SOCIALE DEGLI SPIN-OFF.....	21
ARTICOLO 16. ATTIVITÀ GESTORIE DELL'IRCCS .....	22
<b><u>TITOLO V – RAPPORTI TRA IRCCS E SPIN-OFF .....</u></b>	<b><u>23</u></b>
ARTICOLO 17. RAPPORTI TRA IRCCS E SPIN-OFF .....	23

ARTICOLO 18. SERVIZI AGLI SPIN-OFF .....	24
ARTICOLO 19. DURATA DEL RAPPORTO TRA IRCCS E SPIN-OFF.....	24
ARTICOLO 20. USO DEL NOME E MARCHIO “SPIN-OFF” .....	25
ARTICOLO 21. TUTELA DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE E INDUSTRIALE .....	26
<b><u>TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E NORME DI TRANSIZIONE .....</u></b>	<b>27</b>
ARTICOLO 22. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA .....	27
ARTICOLO 23. ADEMPIMENTI PER LA TRASPARENZA .....	27

## TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

### Articolo 1. Definizioni

1.1. Si riportano di seguito le definizioni valide ai fini del presente Regolamento:

1.1. **Commissione Spin-off:** è un organismo con compiti consultivi attivabile [*per gli IRCCS di diritto privato si può sostituire con “attivato”*] dal Direttore Scientifico, sentito l’Ufficio Trasferimento Tecnologico, al manifestarsi di circostanziate necessità decisionali di cui al Con riferimento al personale dipendente dell’IRCCS, il presente Regolamento costituisce parte integrante del Codice Disciplinare del rapporto di lavoro vigente. La violazione da parte del personale dipendente dell’IRCCS degli obblighi previsti dal presente Regolamento potrà per tanto comportare, a seconda della gravità dei fatti contestati, l’applicazione delle sanzioni disciplinari eventualmente previste.

a) **TITOLO IV – PROCEDURA PER LA COSTITUZIONE, PARTECIPAZIONE O ACCREDITAMENTO DI UNO SPIN-OFF;** esprime pareri qualificati, vincolanti o non vincolanti a seconda della natura, onde consentire all’IRCCS una migliore valutazione in merito all’opportunità di costituire, partecipare o accreditare lo spin-off del Proponente o di sviluppare attività di collaborazione (*e.g.* attraverso il ricorso alla sottoscrizione di accordi di co-development)<sup>1</sup> con quest’ultimo. Può essere composta da professionisti dell’IRCCS ed esterni all’IRCCS, ove disponibili, che vantino esperienza nel settore/sottosettore specifico di riferimento del potenziale spin-off, eventualmente coinvolti di volta in volta;

b) **Direttore Generale** [*per gli IRCCS di diritto privato si può sostituire, in considerazione della propria struttura organizzativa, con Amministratore Delegato e/o altro organo esecutivo equiparato*]: è il soggetto titolare della rappresentanza legale dell’IRCCS, a cui sono affidate funzioni e compiti di gestione ordinaria e complessiva dell’IRCCS. In particolar modo, è responsabile della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell’IRCCS assicurando, di concerto con le altre direzioni, la coerenza degli atti di gestione con le

---

<sup>1</sup> Esso costituisce uno dei criteri di valutazione previsti nella Programmazione Triennale 2022-2024 per gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, per l’esattezza indicatore “E. TRASFERIMENTO TECNOLOGICO – E.2 numero di contratti in co-development industriale stipulati dall’IRCCS” (*e.g.* contratti di ricerca collaborativa, contratti di ricerca commissionata).

programmazioni europea, nazionale e regionale in materia di ricerca, di assistenza sanitaria e di trasferimento tecnologico;

- c) **Direttore Scientifico:** è l'organo sotto la cui responsabilità vengono poste in essere, tramite il supporto dell'Ufficio Trasferimento Tecnologico, tutte le attività volte alla valorizzazione dei risultati della ricerca dell'IRCCS;
- d) **Personale dell'IRCCS:** consiste nel personale, dipendente e no, di cui l'IRCCS si avvale a qualunque titolo nello svolgimento delle proprie attività ordinarie (a titolo esemplificativo e non esaustivo: dipendenti a tempo indeterminato, dipendenti a tempo determinato, borsisti, titolari di assegni di ricerca, collaboratori, consulenti, ricercatori afferenti ad un Università o altro Ente di Ricerca eventualmente correlato o correlabile all'IRCCS, in virtù di una convenzione vigente con l'IRCCS (in quest'ultimo caso l'applicazione del presente Regolamento non potrà confliggere con gli accordi in materia di proprietà intellettuale e industriale eventualmente sottoscritti tra l'IRCCS e l'Università o altro Ente di Ricerca per l'attività svolta da questo specifico personale);
- e) **Proponente:** è soggetto appartenente al Personale dell'IRCCS, come prima definito, che elabora una proposta di costituzione, partecipazione o accreditamento di Spin-off [*per gli IRCCS di diritto pubblico si può aggiungere “/Start-up, attivabili come anche previsto dal Decreto del Ministero della Salute n. 164 del 20 novembre 2019, Artt. 3 e 4 e paragrafo 3 dell'Allegato A”*];
- f) **Proposta:** la proposta di costituzione di uno Spin-off e/o di partecipazione ad uno Spin-off, o di accreditamento di un'impresa start-up come Spin-off, avanzata dal Proponente all'Ufficio Trasferimento Tecnologico secondo la procedura di cui all'Articolo 11 del presente Regolamento;
- g) **Spin-off:** consiste in un'iniziativa imprenditoriale, nella forma di società di capitali di diritto italiano o estero, avviata e partecipata dall'IRCCS e/o dal Personale dell'IRCCS, in quest'ultimo caso ai sensi degli Art. 8 e 9 del D.Lgs. n. 288 del 16 ottobre 2003, finalizzata alla valorizzazione economica dei risultati della ricerca, tipicamente brevetti e know-how trasferibili in ambito industriale, e/o allo sviluppo di beni e/o servizi derivanti in tutto o in

parte dai risultati dell'attività generati nel contesto dell'IRCCS e allo svolgimento di ulteriori attività di ricerca e sviluppo in relazione ai predetti risultati;<sup>2</sup>

- h) **Ufficio Trasferimento Tecnologico:** è l'ufficio deputato all'identificazione, alla tutela e alla valorizzazione dei risultati della ricerca in chiave economica attraverso la gestione e lo sfruttamento del portafoglio brevettuale ed altra proprietà intellettuale dell'IRCCS.

## Articolo 2. Finalità e ambito di applicazione

- 2.1. Il presente Regolamento disciplina i principi e le procedure per la costituzione, la partecipazione o l'accreditamento di Spin-off da parte dell'IRCCS, nonché i rapporti tra l'IRCCS, il Proponente e lo Spin-off, nel pieno rispetto della normativa applicabile.
- 2.2. Lo Spin-off può svolgere attività di ricerca e sviluppo tipicamente finalizzata a generare prodotti o servizi innovativi, valorizzando competenze derivanti in tutto o in parte dai risultati della ricerca svolta presso l'IRCCS e non concorrenziali con le finalità dello stesso, contribuendo, in collaborazione con l'IRCCS, alla diffusione delle nuove tecnologie aventi positive ricadute sulla produzione industriale, sul benessere sociale e sull'attrattività del territorio come fonte di investimenti nazionali ed internazionali e divenendo altresì strumento per la promozione dell'imprenditorialità giovanile e femminile.
- 2.3. La costituzione, la partecipazione o l'accreditamento di uno Spin-off mira a valorizzare l'attività di ricerca e a potenziarne il trasferimento tecnologico attraverso lo sfruttamento di competenze maturate all'interno dell'IRCCS in coerenza con gli scopi istituzionali, tra i quali in particolare si rinvencono i seguenti obiettivi:
- a) promuovere e organizzare all'interno dell'IRCCS la ricerca, clinica e traslazionale, sia nel campo biomedico sia in quello dell'organizzazione e gestione dei servizi sanitari;
  - b) garantire prestazioni d'eccellenza;
  - c) assicurare risposta adeguata ai bisogni di salute che la popolazione esprime non solo in termini di prestazioni diagnostico-terapeutiche ma anche in termini di ricerca e prevenzione;

---

<sup>2</sup> Si rinvia per una definizione più articolata di *spin-off* e *start-up* al documento "Spin Off – Linee Guida per IRCCS" (p. 5 – ID WorkFlow 2020002143 inviato in data 2 marzo 2020) e alla disciplina delle start-up innovative di cui al Decreto Legge n. 179 del 18 ottobre 2012 convertito con modificazioni dalla Legge n. 221 del 17 dicembre 2012.

- d) consolidare al proprio interno competenze professionali, scientifiche e tecnologiche d'eccellenza in grado di competere in settori a più alto valore aggiunto;
- e) interagire armonicamente, in un legame strategico con Regione, Ministero della Salute, altri Enti di Ricerca (quali università, ISS, CNR, *etc.*) e con altre strutture che operano negli specifici campi, in una logica di complementarità di ruoli e di continuità assistenziale;
- f) creare condizioni per lo sviluppo armonico di nuove conoscenze e competenze tecnologiche per una reale osmosi nei confronti delle altre strutture e degli altri centri di riferimento a livello nazionale ed internazionale;
- g) promuovere la tutela e la salvaguardia della proprietà intellettuale dell'IRCCS e dei ricercatori che creano o sviluppano invenzioni al suo interno, mediante alternativa modalità di valorizzazione della stessa come schematizzate nel documento "Spin Off – Linee Guida per IRCCS" (Flowchart p. 2).

2.4. In virtù di quanto sopra, uno Spin-off non può avere finalità contrastanti rispetto alla *mission* dell'IRCCS e non deve ledere il decoro e la dignità dello stesso.

2.5. Il presente Regolamento disciplina altresì le modalità con le quali l'IRCCS favorisce le iniziative del proprio Personale finalizzate alla costituzione, alla partecipazione o all'accREDITamento di uno Spin-off in coerenza con gli obiettivi di cui ai precedenti commi, in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, attraverso:

- a) la realizzazione di politiche di supporto a favore dello Spin-off, con la collaborazione delle parti/stakeholder pubblici o privati della filiera dell'innovazione presenti sul territorio (*e.g.* parchi tecnologici, cluster tematici, acceleratori d'impresa, business angel);
- b) il coinvolgimento del personale verso iniziative di Spin-off;
- c) il sostegno per la formazione del Promotore alla cultura imprenditoriale attraverso cicli di seminari, riunioni mirate, incontri con imprenditori e finanziatori;
- d) l'accompagnamento nel processo di gemmazione di iniziative di Spin-off.

### **Articolo 3. Tipologie di spin-off**

3.1. Lo Spin-off può assumere le seguenti forme:

- a) Spin-off dell'IRCCS (*Spin-off "Partecipato"*): esso è promosso dal Personale dell'IRCCS (Articolo 1 lettera c)) e da eventuali altri soggetti, e nei quali l'IRCCS partecipa in qualità di

socio, permanendo nel capitale sociale per una durata non superiore a [●] anni ([●] anni con possibilità di rinnovo per ulteriori [●] anni). La partecipazione non potrà di norma superare il [●]% o essere inferiore al [●]% del capitale sociale.

b) Spin-off dell'IRCCS non partecipato (*Spin-off "Accreditato"*): esso è promosso dal Personale dell'IRCCS (Articolo 1 lettera dc)), ma nei quali l'IRCCS non detenga una partecipazione nel capitale sociale.

3.2. In entrambe le ipotesi l'IRCCS, previa sottoscrizione di specifici accordi, può mettere a disposizione dello Spin-off l'utilizzo di spazi fisici, attrezzature, risorse umane e/o garantire la fruizione di servizi di supporto e/o consulenza tecnico-economica per accompagnarne lo sviluppo.

3.3. *[Per gli IRCCS di diritto pubblico può essere aggiunto il comma 3.3 "Lo Spin-off dovrà essere costituito in una delle forme previste dal Codice Civile per le società di capitali (ad esclusione delle società consortili).]*

## TITOLO II – COMPETENZE

### Articolo 4. Direttore Scientifico

4.1. Il Direttore Scientifico, con il supporto dell'Ufficio Trasferimento Tecnologico, è responsabile delle attività volte alla valorizzazione dei risultati della ricerca dell'IRCCS. Nel dettaglio:

a) comunica, ai sensi del successivo Articolo 6, alla Direzione Generale il proprio parere motivato relativamente alla proposta di costituzione, partecipazione o accreditamento dello Spin-off e lo trasmette, laddove necessario, alla Commissione Spin-off ai sensi del successivo Articolo 6;

*[Per gli IRCCS di diritto privato si può sostituire con "comunica, ai sensi del successivo Articolo 6, alla Direzione Generale [o all'Amministratore Delegato e/o altro organo esecutivo equiparato] il parere motivato della Commissione Spin-off relativamente alla proposta di costituzione, partecipazione o accreditamento dello Spin-off";]*

b) effettua costante monitoraggio sulla corretta applicazione del presente Regolamento e propone eventuali modifiche e/o integrazioni;

c) promuove, con il supporto dell'Ufficio Trasferimento Tecnologico, le iniziative imprenditoriali finalizzate a valorizzare i risultati della ricerca dell'IRCCS;

- d) cura i rapporti in materia di Spin-off con gli enti di ricerca, le Università, le imprese e gli investitori a livello locale, nazionale, comunitario ed internazionale;
- e) sovrintende alle negoziazioni finalizzate alla definizione dei documenti previsti in base all'iter valutativo (richiamati agli Articolo 12 e successivi del presente Regolamento);
- f) presenta con periodicità annuale alla Direzione Generale *[per gli IRCCS di diritto privato si può sostituire, in considerazione della propria struttura organizzativa, con Amministratore Delegato e/o altro organo esecutivo equiparato]* una relazione sulle attività svolte dagli Spin-off dell'IRCCS e sui risultati ottenuti;
- g) coordina il monitoraggio e la valutazione dell'andamento degli Spin-off.

## **Articolo 5. Ufficio Trasferimento Tecnologico e sue attività**

5.1. L'Ufficio Trasferimento Tecnologico è deputato all'identificazione, protezione mediante brevetto o tutele similari e in generale alla valorizzazione dei risultati della ricerca, ponendosi come interfaccia tra la ricerca scientifica dell'IRCCS ed il mondo delle imprese nell'ottica di favorire le sinergie tra pubblico e privato *[addove un IRCCS avesse ricevuto finanziamenti specifici a supporto delle attività dell'Ufficio Trasferimento Tecnologico si può specificare “, come risulta anche da finanziamenti ministeriali (deliberazioni di accettazione progetti “[●]”, n. [●] del [●]/[●]/202[●]; programma “[●]”, n. [●] del [●]/[●]/202[●]”].* L'Ufficio Trasferimento Tecnologico è deputato in particolare a gestire le seguenti attività funzionali:

- a) portafoglio brevettuale;
- b) licensing, co-development, proof-of-concept e altri rapporti con le imprese;
- c) Spin-off.

5.2. Ai fini della valorizzazione e del trasferimento dei risultati della ricerca dell'IRCCS mediante la promozione di iniziative imprenditoriali, l'Ufficio Trasferimento Tecnologico è deputato in particolare allo svolgimento delle seguenti attività:

- a) supporto alla stipula e gestione degli accordi di licenza (out-licensing) o collaborazioni tecnico-scientifiche (co-development) per i brevetti di proprietà o comproprietà dell'IRCCS con imprese interessate;
- b) assistenza procedurale ai Proponenti per la compilazione dello schema di “Proposta di Spin-off” inclusivo di assetto societario ipotizzato per lo Spin-off;

- c) verifica della sussistenza dei requisiti formali indicati dal presente Regolamento ai fini della presentazione della proposta di costituzione, partecipazione o accreditamento di Spin-off;
- d) promozione e ove possibile supporto alla partecipazione da parte del Personale a competizioni di stimolo all'imprenditorialità a favore dell'innovazione ad alto contenuto tecnologico, quali per esempio Start Cup e Hackathon, o a programmi di accelerazione di idee imprenditoriali gestiti da fondazioni o investitori specializzati o dall'industria.

## **Articolo 6. Commissione Spin-off**

6.1. La valutazione delle proposte di costituzione, partecipazione o accreditamento di Spin-off nonché il monitoraggio di tali imprese è affidata al Direttore Scientifico, il quale può – se necessario – attivare una Commissione Spin-off, composta da:

- a) Direttore Scientifico dell'IRCCS con funzione di Presidente;
- b) il responsabile dell'Ufficio Trasferimento Tecnologico;
- c) Direttore Amministrativo o un suo delegato;
- d) uno o più ricercatori dell'IRCCS con dimostrabili, concrete esperienze in trasferimento tecnologico e/o nella materia oggetto dello Spin-off.

*[Per gli IRCCS di diritto privato il comma 6.1 va sostituito con “La valutazione delle proposte di costituzione, partecipazione o accreditamento di Spin-off nonché il monitoraggio di tali imprese è affidata al Direttore Scientifico, il quale può – se necessario – attivare una Commissione Spin-off, composta da:*

- a) Direttore Scientifico dell'IRCCS con funzione di Presidente;*
- b) il responsabile dell'Ufficio Trasferimento Tecnologico;*
- c) Direttore Amministrazione e Finanza;*
- d) uno o più ricercatori dell'IRCCS con dimostrabili, concrete esperienze in trasferimento tecnologico e/o nella materia oggetto dello Spin-off.”]*

*[La composizione della Commissione Spin-off può essere modificata in funzione dell'organizzazione dell'IRCCS.]*

- 6.2. Di volta in volta, qualora ne ravvisi la necessità, il Presidente potrà consentire la partecipazione ai lavori della Commissione Spin-off di eventuali soggetti terzi (esperti, consulenti, finanziatori, *etc.*), senza diritto di voto, per la valutazione di singoli aspetti del progetto di Spin-off proposto.
- 6.3. I componenti della Commissione Spin-off svolgono la loro funzione a titolo gratuito.
- 6.4. La Commissione Spin-off ha compiti consultivi. In particolar modo, esprime motivato parere su uno o più dei seguenti aspetti:
- a) adeguatezza e fattibilità della proposta di costituzione, partecipazione o accreditamento di uno Spin-off con riferimento alla documentazione fornita in “fase istruttoria”, in relazione alla normativa di riferimento, avuto conto della valenza di eventuali pareri esterni qualificati già acquisiti per esempio nell’ambito di competizioni per idee imprenditoriali;
  - b) modalità e misura della partecipazione dell’IRCCS allo Spin-off;
  - c) eventuale conferma della qualità di Spin-off dell’IRCCS (Spin-off “Partecipato” o Spin-off “Accreditato”);
  - d) convenzioni oggetto di stipula tra l’IRCCS e lo Spin-off in base all’Articolo 17, all’Articolo 18 e all’Articolo 19 del presente Regolamento;
- 6.5. Ai fini di cui al precedente comma, la Commissione Spin-off ha il compito di valutare uno o più dei seguenti aspetti:
- a) l’assenza di potenziali conflitti d’interesse, acquisendo a tal fine il parere motivato del Direttore di Struttura/Dipartimento di afferenza del Proponente, da intendersi quale situazione in cui il personale dell’IRCCS che partecipa in qualità di socio allo Spin-off possa assumere comportamenti o decisioni che possano arrecare pregiudizio agli interessi o all’immagine dell’IRCCS;
  - b) la rispondenza delle proposte di Spin-off alla normativa vigente e al presente Regolamento;
  - c) la conformità delle finalità dello Spin-off rispetto all’obiettivo di valorizzazione dei risultati della ricerca istituzionale condotta all’interno dell’IRCCS;
  - d) origine o sviluppo dell’idea innovativa nell’ambito della ricerca scientifica;
  - e) le qualità scientifiche e le potenzialità tecnologiche dell’idea imprenditoriale;

- f) prospettive economiche e di mercato dell'iniziativa;
- g) ruoli e mansioni dei soggetti proponenti e soci, nonché delle eventuali partnership esterne, tenuto conto dell'impegno richiesto a ciascuno per l'attività dello Spin-off;
- h) termini e modalità circa l'eventuale partecipazione al capitale sociale e definizione della quota di partecipazione richiesta;
- i) eventuali attività che l'IRCCS si impegna ad intraprendere a favore dello Spin-off;
- j) piano economico-finanziario e prospettive reddituali (e.g. Business Plan), comprendente anche una valutazione della rischiosità dell'iniziativa e i possibili riflessi economico patrimoniali sul bilancio dell'IRCCS, con evidenza di:
  - 1) individuazione di spazi, attrezzature e servizi, ove richiesti, per l'eventuale incubazione temporanea nelle strutture dell'IRCCS;
  - 2) aspetti relativi alla regolamentazione della proprietà intellettuale, nel rispetto della normativa vigente;
- k) con riferimento agli Spin-off già costituiti, le attività e i risultati raggiunti dagli Spin-off, sulla base di una scheda di analisi e monitoraggio predisposta annualmente dall'Ufficio Trasferimento Tecnologico ed elaborata in funzione delle informazioni provenienti dalle unità d'appartenenza dei Proponenti nonché delle relazioni sull'andamento delle attività che lo Spin-off è tenuto a trasmettere con cadenza annuale dopo la chiusura del bilancio d'esercizio e comunque ogni qualvolta il Direttore Scientifico lo richieda;
- l) l'opportunità di permanenza dell'IRCCS nello Spin-off Partecipato, provvedendo a segnalare alla Direzione Generale [*per gli IRCCS di diritto privato si può sostituire, in considerazione della propria struttura organizzativa, con Amministratore Delegato e/o altro organo esecutivo equiparato*] ogni situazione significativa in tale prospettiva anche sulla base dell'attività di monitoraggio;
- m) nell'ambito delle proprie funzioni istruttorie, le diverse ipotesi di coinvolgimento del personale dell'IRCCS rispetto allo Spin-off.

### TITOLO III – PROPONENTI

#### Articolo 7. I Proponenti dello Spin-off

- 7.1. L’iniziativa per la costituzione, la partecipazione o l’accreditamento di Spin-off può essere formulata dal Personale dell’IRCCS.
- 7.2. Il Personale dell’IRCCS è ammesso a partecipare allo Spin-off sia mediante la partecipazione al capitale sia mediante il proprio impegno personale, mettendo a disposizione dello Spin-off il proprio know-how e le competenze maturate nell’ambito della ricerca, nel rispetto della normativa vigente.
- 7.3. È ammessa la partecipazione all’impresa Spin-off, sia a titolo originario sia mediante successivo ingresso nel capitale sociale, di persone fisiche o giuridiche diverse dai Proponenti, nonché di soci industriali ovvero finanziatori del capitale di rischio [*per gli IRCCS di diritto pubblico si può aggiungere “, individuati ai sensi della normativa vigente.”*].
- 7.4. I Proponenti cooperano con l’Ufficio Trasferimento Tecnologico alla predisposizione della documentazione necessaria ad integrare la proposta di costituzione, di partecipazione o di accreditamento dello Spin-off e a tal fine comunicano tempestivamente all’Ufficio Trasferimento Tecnologico tutte le informazioni necessarie al compimento di tutti gli adempimenti previsti dalla legge e dal presente Regolamento.

#### Articolo 8. Partecipazione individuale al capitale sociale dello Spin-off

- 8.1. Relativamente agli aspetti concernenti la partecipazione del Personale dell’IRCCS allo Spin-off, il presente Regolamento tiene conto di quanto stabilito nelle deliberazioni d’Istituto n. [●] del [●]/[●]/202[●] (Approvazione e adozione del “Regolamento per il conferimento delle borse di studio nell’ambito della ricerca”; “Regolamento aziendale sulle procedure selettive per il conferimento di incarichi a tempo determinato, incarichi dirigenziali ex Art. 15-septies, lavoro autonomo”) e dal quadro normativo del D.Lgs. n. 30 del 10 febbraio 2005, del D.Lgs. n. 131 del 13 agosto 2010, del D.Lgs. n. 164 del 20 novembre 2019.
- 8.2. Fermo quanto al comma precedente, la partecipazione individuale di ciascuno dei soggetti richiedenti, in termini sia di capitale sia di impegno diretto nel conseguimento dell’oggetto sociale, è autorizzata dalla Direzione Generale con provvedimento formale; in ogni caso, l’autorizzazione formale della Direzione Generale dell’IRCCS potrà essere rilasciata a condizione che i proponenti si siano espressamente impegnati a non cedere completamente la loro

partecipazione azionaria o le loro quote per un periodo minimo pari a 3 anni dalla data di costituzione dello Spin-off, salvo diversi accordi tra le parti.

*[Per gli IRCCS di diritto privato i precedenti commi possono essere sostituiti con il seguente “La partecipazione individuale di ciascuno dei soggetti richiedenti, in termini sia di capitale sia di impegno diretto nel conseguimento dell’oggetto sociale, è autorizzata dalla Direzione Generale; in ogni caso, l’autorizzazione della Direzione Generale dell’IRCCS potrà essere rilasciata a condizione che i proponenti si siano espressamente impegnati a non cedere completamente la loro partecipazione azionaria o le loro quote per un periodo minimo pari a 3 anni dalla data di costituzione dello Spin-off.”]*

8.3. Nella richiesta di autorizzazione alla Direzione Generale, il Personale dell’IRCCS che intenda essere promotore e socio dello Spin-off può scegliere una delle seguenti opzioni:

- a) aspettativa senza assegni, qualora il coinvolgimento nello Spin-off sia pari al 100% della propria prestazione lavorativa;
- b) modifica del rapporto di lavoro e adozione di regime a tempo parziale, con conseguente proporzionale riduzione della prestazione salariale secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva;
- c) speciale autorizzazione alla partecipazione, in ipotesi di rapporti convenzionali autorizzabili del tipo collaborazione tecnico-scientifica fra IRCCS e Spin-off, senza modifica del rapporto di lavoro, e posto che l’impegno da destinare allo Spin-off non ecceda il [●]<sup>3</sup>%<sup>3</sup> della propria capacità lavorativa.

8.4. L’autorizzazione può essere concessa per un periodo di tre anni, con possibilità di rinnovo per un periodo complessivamente non superiore a cinque anni, limitatamente alle opzioni previste al comma 3 del presente Articolo, lettere a) e b). Al termine del periodo di autorizzazione, il personale potrà mantenere la partecipazione sociale nell’impresa Spin-off a titolo di investimento, senza coinvolgimento nelle attività ordinarie e senza cariche operative o di rappresentanza all’interno degli organi amministrativi.

*[Per gli IRCCS di diritto privato il comma 8.4 può essere omissis]*

---

<sup>3</sup> Per gli IRCCS di diritto pubblico si raccomanda una percentuale non superiore al 30%.

8.5. L'autorizzazione a ricoprire cariche amministrative o di controllo può essere concessa soltanto nei casi ammessi dalla legge e per le ipotesi in cui le attività svolte presso lo Spin-off non siano incompatibili con quelle già svolte dal Proponente a favore dell'IRCCS nell'ambito del proprio rapporto con quest'ultimo.

8.6. In ogni caso, i dipendenti non possono essere autorizzati a costituire Spin-off, oppure assumere cariche o mantenere responsabilità formali nella loro gestione, allorché quest'ultimi rivestano specifici ruoli all'interno dell'IRCCS tali che il contemporaneo esercizio dell'attività d'impresa possa compromettere la loro autonomia nello svolgimento della funzione, ovvero possa determinare potenziali conflitti di interesse o situazioni di oggettiva difficoltà nello svolgimento delle normali funzioni istituzionali.

*[Per gli IRCCS di diritto privato il comma 8.6 può essere omissis]*

8.7. I componenti della Commissione Spin-off, il Direttore Generale e i Direttori dei Dipartimenti non possono assumere e/o mantenere cariche direttive e amministrative nello Spin-off e non è consentita la partecipazione allo Spin-off ai componenti del Nucleo Ispettivo Interno e al Responsabile Affari Legali e Generali. È fatta salva l'ipotesi in cui il Direttore di Struttura/Dipartimento di afferenza del Proponente sia designato a far parte del Consiglio di Amministrazione di Spin-off qualora partecipato dall'IRCCS e del quale non sia socio o proponente.

*[Per gli IRCCS di diritto privato il comma 8.7 può essere omissis]*

8.8. Qualora venga meno, per qualsivoglia motivo, la compatibilità tra lo svolgimento da parte del Personale di attività in favore dello Spin-off e il rapporto in essere con l'IRCCS, l'IRCCS potrà revocare le autorizzazioni concesse ai sensi del presente Articolo 8.

## **Articolo 9. Disciplina delle incompatibilità e dei conflitti di interesse, Codice Disciplinare**

9.1. Il personale dell'IRCCS è tenuto al rispetto della disciplina delle incompatibilità tra lo svolgimento delle attività legate al rapporto di lavoro con l'IRCCS e lo svolgimento dell'attività a favore dello Spin-off secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dai Regolamenti rispettivamente adottati dall'IRCCS in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e disciplina degli incarichi extra-istituzionali a titolo oneroso o gratuito, ai sensi dell'Art. 53 del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, dell'Art. 1, comma 42, della Legge n. 190 del 6 novembre 2012 e dell'Art. 4 comma 7 della Legge 412 del 30 dicembre 1991 e documento AGENAS Linee Guida per l'adozione dei Codici di comportamento negli enti del SSN del 20 settembre 2016.

*[Per gli IRCCS di diritto privato il comma 9.1. si può sostituire con “Il Proponente non potrà svolgere alcuna attività, anche occasionale, direttamente o indirettamente in favore di soggetti terzi (diversi dall’IRCCS e dagli altri enti eventualmente convenzionati con quest’ultimo) che svolgano attività in concorrenza con le iniziative di ricerca e, più in generale, con l’attività svolta dallo Spin-off. Per il Proponente autorizzato in conformità a quanto previsto dall’Articolo 8 del presente Regolamento, resta comunque l’obbligo di informare per iscritto l’Amministratore Delegato dell’IRCCS [o persona parimenti esecutiva munita dei necessari poteri] di ogni nuova circostanza che possa risultare significativa ai fini dell’insorgenza di qualsiasi conflitto di interessi con le attività istituzionali dell’IRCCS.”]*

- 9.2. Il personale dell’IRCCS, sia esso proponente e/o membro degli organi sociali dello Spin-off, non potrà essere considerato “preventivamente autorizzato” ad accettare eventuali commesse dello Spin-off, ma dovrà di volta in volta richiedere formale autorizzazione, nei modi previsti dalla legge e dai sopra citati Regolamenti.
- 9.3. Il Nucleo Ispettivo Interno ed il Responsabile Affari Legali e Generali *[per gli IRCCS di diritto privato si può individuare altra funzione deputata al controllo su quanto previsto dal presente Articolo (e.g. l’Ufficio Risorse Umane o l’Ufficio Compliance laddove previsto)]* vigileranno sull’osservanza delle disposizioni in materia di incompatibilità e conflitto di interessi, secondo le modalità fissate nel proprio regolamento di funzionamento, e ferma restando per le predette figure l’impossibilità di far parte di uno Spin-off.
- 9.4. Con riferimento al personale dipendente dell’IRCCS, il presente Regolamento costituisce parte integrante del Codice Disciplinare del rapporto di lavoro vigente. La violazione da parte del personale dipendente dell’IRCCS degli obblighi previsti dal presente Regolamento potrà per tanto comportare, a seconda della gravità dei fatti contestati, l’applicazione delle sanzioni disciplinari eventualmente previste.

#### **TITOLO IV – PROCEDURA PER LA COSTITUZIONE, PARTECIPAZIONE O ACCREDITAMENTO DI UNO SPIN-OFF**

##### **Articolo 10. Fasi della procedura**

- 10.1. La proposta di costituzione, partecipazione o accreditamento di uno Spin-off è approvata dal Direttore Generale *[per gli IRCCS di diritto privato si può sostituire, in considerazione della propria struttura organizzativa, con Amministratore Delegato e/o altro organo esecutivo*

*equiparato*] su proposta del Direttore Scientifico [*per gli IRCCS di diritto privato sostituire con “della Commissione Spin-off”*] previo svolgimento delle attività di cui agli articoli seguenti del presente Regolamento.

## **Articolo 11. Istruttoria della richiesta di costituzione, partecipazione o accreditamento**

11.1. Nella fase di istruttoria il Proponente [*per gli IRCCS di diritto pubblico inserire “, previa acquisizione del parere motivato del Direttore di Struttura/Dipartimento di afferenza del Proponente,”*] trasmette all’Ufficio Trasferimento Tecnologico la proposta di costituzione, partecipazione o accreditamento di uno Spin-off, con evidenza dei seguenti elementi:

- a) coerenza della proposta con la missione e il piano scientifico [*per gli IRCCS di diritto pubblico inserire “della Struttura/Dipartimento di afferenza del Proponente e*] dell’IRCCS;
- b) [*per gli IRCCS di diritto pubblico inserire “non concorrenzialità rispetto alle attività svolte dalla Struttura/Dipartimento di afferenza del Proponente;”*]
- c) coerenza con la mission e le finalità dell’IRCCS;
- d) garanzia dell’integrità dell’immagine dell’IRCCS;
- e) grado di innovatività dell’idea imprenditoriale;
- f) [*per gli IRCCS di diritto pubblico inserire “indipendenza dai laboratori e dalle infrastrutture tecnologiche e/o informatiche in dotazione alla Struttura/Dipartimento di afferenza del Proponente.”*]

11.2. Se il Proponente richiede la partecipazione dell’IRCCS è tenuto a specificare all’interno della proposta di costituzione la quota di partecipazione proposta.

11.3. La proposta dovrà necessariamente essere costituita dai seguenti elaborati che devono essere firmati dal Proponente:

- a) [*per gli IRCCS di diritto pubblico inserire “Parere motivato del Direttore della Struttura/Dipartimento di afferenza del Proponente avuto conto anche, in particolare, di eventuali pareri esterni qualificati già acquisiti su proposte (es: concept Business Idea /Plan) candidate nell’ambito di competizioni di stimolo all’imprenditorialità e/o programmi di accelerazione di prodotti/servizi innovativi, promossi dal Direttore Scientifico tramite l’Ufficio Trasferimento Tecnologico di supporto nella partecipazione agli stessi;”*]

- b) progetto innovativo avente ad oggetto un'attività tecnologicamente avanzata, a livello brevettuale, di altri strumenti di IP o innovazioni non brevettabili quali programmi e app ("Schema di Sviluppo Progetto Innovativo") tale da poter generare un'autonoma iniziativa imprenditoriale in grado di poter creare la gemmazione di uno Spin-off nel quale siano evidenti i seguenti elementi:
- i) la missione dello Spin-off;
  - ii) le motivazioni, gli obiettivi, l'inquadramento preliminare sulle prospettive di mercato, il carattere innovativo della proposta imprenditoriale, le qualità tecnologiche e scientifiche del progetto per cui si fa richiesta di partecipazione alla impresa Spin-off dell'IRCCS, la descrizione dei ruoli e delle mansioni del Personale coinvolto (Articolo 8), con previsione dell'impegno richiesto a ciascuno per lo svolgimento delle attività dello Spin-off;
  - iii) il piano finanziario preliminare dello Spin-off;
  - iv) le ragioni che spingono il Proponente a includere eventualmente l'IRCCS tra i partecipanti al capitale sociale e la quota di partecipazione dell'IRCCS e i relativi criteri di determinazione;
  - v) l'inquadramento preliminare (anche grazie al supporto dell'Ufficio Trasferimento Tecnologico) sulle prospettive di mercato e proiezione dei potenziali effetti, anche economici, dello Spin-off sulle attività dell'IRCCS, dei proponenti coinvolti e/o sui rapporti con l'IRCCS coinvolto (a titolo meramente esemplificativo, stima dei contratti di ricerca, borse di studio, percentuale di fatturato dedicata alla ricerca, prototipi in uso, *etc.*);
  - vi) l'elenco dei potenziali soci e della ripartizione del capitale e l'elenco dei potenziali componenti degli organi sociali dello Spin-off diversi da quelli che compete all'IRCCS individuare;
  - vii) l'eventuale richiesta di messa a disposizione di spazi, attrezzature e servizi dell'IRCCS necessari alla realizzazione dell'attività di impresa e i termini e le modalità di loro uso (Articolo 17 e Articolo 18);
  - viii) l'eventuale proposta relativa all'utilizzo dei diritti di proprietà industriale e/o intellettuale (brevetti e/o know-how) nella titolarità dell'IRCCS o comunque nella disponibilità a vario titolo di quest'ultimo;

- ix) la bozza di statuto. Lo statuto dello Spin-off dovrà prevedere:
  - 1) una clausola di prelazione per il caso in cui taluno dei soci intenda alienare la propria partecipazione;
  - 2) una clausola di gradimento che condizioni l'ingresso di nuovi soci al non svolgimento di attività concorrenti o incompatibili con gli obiettivi strategici dell'IRCCS;
- x) i patti parasociali, nel caso di partecipazione dell'IRCCS allo Spin-off. Nello specifico i patti parasociali tra l'IRCCS e il Proponente potranno prevedere:
  - 1) la possibilità per l'IRCCS di trasferire liberamente la propria partecipazione;
  - 2) il diritto di recesso dell'IRCCS;
  - 3) la durata dei patti parasociali pari a quella della permanenza dell'IRCCS nel capitale sociale dell'impresa Spin-off;
  - 4) l'opzione di vendita (di tipo "put") a favore dell'IRCCS sulla propria quota di partecipazione al capitale sociale, da esercitarsi verso gli altri soci a partire dal [●] anno di vita dello Spin-off secondo modalità e termini da concordare;
  - 5) l'impossibilità da parte dell'IRCCS a fornire garanzie reali o personali a favore dello Spin-off;
- c) una dichiarazione attestante la presenza o meno di potenziali conflitti di interesse, con particolare riguardo al caso di detenzione da parte del Personale dell'IRCCS di quote del costituendo Spin-off superiori a [●%].

11.4. L'Ufficio Trasferimento Tecnologico, per quanto di competenza, verifica che la proposta elaborata rispetti i requisiti formali necessari e sia comprensiva degli elaborati sopra elencati. Potrà altresì richiedere al Proponente ogni ulteriore documentazione o informazione ritenuta necessaria al completamento della proposta. A seguito di tale attività l'Ufficio Trasferimento Tecnologico ne darà comunicazione al Proponente e, in caso di istruttoria formale positiva, trasmetterà tutta la documentazione al Direttore Scientifico, affinché possa convocare la Commissione Spin-off [*per gli IRCCS di diritto pubblico inserire "se necessaria"*], mentre in caso

di istruttoria formale negativa restituirà la documentazione al Proponente, affinché la possa ripresentare in maniera completa.

## **Articolo 12. Valutazione della proposta**

- 12.1. Il Direttore Scientifico, visto *[per gli IRCCS di diritto pubblico inserire “il parere del Direttore di Struttura/Dipartimento di afferenza del Proponente, unitamente al”]* la documentazione di cui al precedente articolo, potrà attivare *[per gli IRCCS di diritto privato inserire “attiverà”]* la Commissione Spin-off, inviando ai componenti la proposta di Spin-off.
- 12.2. La Commissione Spin-off, condotte le valutazioni sugli aspetti di cui all’Articolo 6 del presente Regolamento, emette il proprio parere espresso, motivato, e lo trasmette al Direttore Scientifico sulla base della documentazione esaminata.
- 12.3. La Commissione Spin-off avrà la facoltà di richiedere qualsiasi modifica o integrazione a supporto della proposta di Spin-off e potrà demandare al Proponente ogni forma di documentazione che garantisca la conformità con il perseguimento dei fini istituzionali.
- 12.4. Il Direttore Scientifico invierà al Direttore Generale la proposta di Spin-off unitamente al parere motivato della Commissione Spin-off laddove richiesto, corredati di tutta la documentazione presentata. Il Direttore Generale delibererà entro [●] giorni dalla ricezione della comunicazione del Direttore Scientifico sulle istanze presentate previa acquisizione del parere del Consiglio di Indirizzo e Verifica obbligatorio nel caso di Spin-off partecipati dall’IRCCS e/o di collaborazioni tecnico-scientifiche con lo stesso, comunicando al Proponente l’esito della decisione.

*[Per gli IRCCS di diritto privato sostituire con “Il Direttore Scientifico invierà al Direttore Generale (o all’Amministratore Delegato e/o ad altro organo esecutivo equiparato) la proposta di Spin-off unitamente al parere motivato della Commissione Spin-off, corredati di tutta la documentazione presentata. Il Direttore Generale (o l’Amministratore Delegato e/o altro organo esecutivo equiparato) delibererà sulle istanze presentate entro [●] giorni dalla ricezione della comunicazione da parte del Direttore Scientifico, comunicando al Proponente l’esito della decisione.]*

## **Articolo 13. Approvazione della costituzione, partecipazione o accreditamento di Spin-off**

- 13.1. L’approvazione della proposta di costituzione, partecipazione o accreditamento di Spin-off compete al Direttore Generale *[per gli IRCCS di diritto privato sostituire, in considerazione della*

*propria struttura organizzativa, con Amministratore Delegato e/o altro organo esecutivo equiparato] dell'IRCCS, acquisiti:*

- a) documentazione istruttoria predisposta dal Proponente, comprendente il progetto tecnologicamente innovativo, comprensivo di assetto societario ipotizzato per lo Spin-off con riferimento anche alla gestione dei profili connessi alla tutela della proprietà intellettuale;
- b) il parere motivato della Commissione Spin-off [*per gli IRCCS di diritto pubblico inserire "se prevista"*];
- c) ogni altra documentazione integrante la proposta di cui all'Articolo 11.

13.2. Nel caso in cui la costituzione di Spin-off preveda, oltre alla partecipazione dell'IRCCS, anche la partecipazione di soggetti privati, la modalità di scelta di queste ultime parti terze dovrà svolgersi in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

*[Per gli IRCCS di diritto privato il comma 13.2 può essere omissis]*

13.3. L'Ufficio Trasferimento Tecnologico provvede per competenza alla predisposizione dell'atto deliberativo istituzionale di approvazione della proposta di costituzione o accreditamento dello Spin-off.

*[Per gli IRCCS di diritto privato il comma 13.3 può essere omissis]*

13.4. L'adempimento delle successive formalità per la costituzione è onere del Proponente, il quale potrà comunque avvalersi del supporto e delle competenze dell'Ufficio Trasferimento Tecnologico.

#### **Articolo 14. Ottenimento e mantenimento dello status di Spin-off**

14.1. Ai fini dell'ottenimento e del mantenimento dello status di Spin-off dell'IRCCS gli Spin-off stessi sono tenuti a perseguire gli obiettivi dichiarati in fase di proposta di costituzione, partecipazione, o accreditamento in via continuativa e non ledere con il proprio operato l'immagine dell'IRCCS; il Proponente dello Spin-off di cui all'Articolo 7 del presente Regolamento è inoltre tenuto a trasmettere al Direttore Scientifico tramite l'Ufficio Trasferimento Tecnologico, con periodicità annuale, i bilanci, corredati dalla relazione sulla gestione e da una relazione sull'attività svolta e sulle linee di sviluppo, nonché dalla relazione del Collegio Sindacale e/o dell'eventuale Revisore Legale.

- 14.2. Lo Spin-off dovrà altresì inviare annualmente al Direttore Scientifico una relazione in merito all'attività svolta, per il monitoraggio dell'andamento della società e la valutazione di una eventuale exit strategy, nel caso di Spin-off Partecipato.
- 14.3. Il Direttore Scientifico, con il supporto dell'Ufficio Trasferimento Tecnologico, verifica che siano state trasmesse le predette relazioni per consentire la verifica costante in ordine alla permanenza delle condizioni previste per il riconoscimento dello Spin-off dell'IRCCS, quali:
- a) il mantenimento del requisito di compatibilità dell'oggetto sociale, anche a seguito di eventuali modifiche, con le finalità istituzionali dell'IRCCS;
  - b) l'evidenza di attività pertinenti alla ricerca;
  - c) l'assenza di conflitti d'interesse e/o di attività in concorrenza con l'attività di ricerca e consulenza e per conto terzi svolta dall'IRCCS, anche su segnalazione della Struttura/Dipartimento di afferenza del Proponente;
  - d) il piano di fattibilità economico/finanziario dopo il primo anno di costituzione e/o accreditamento.
- 14.4. La Direzione Scientifica presenta alla Direzione Generale una scheda di analisi e monitoraggio con periodicità annuale basata sull'acquisizione sia delle informazioni provenienti dalla Struttura/Dipartimento di afferenza del Proponente, sia dalle relazioni di cui al precedente comma 14.2, trasmesse in corrispondenza della chiusura del bilancio d'esercizio e/o comunque ogni qualvolta richieste.

#### **Articolo 15. Partecipazione dell'IRCCS al capitale sociale degli Spin-off**

- 15.1. La partecipazione dell'IRCCS al capitale sociale degli Spin-off è consentita in una percentuale non inferiore a [●]% e non superiore a [●]%, compatibilmente agli interessi generali e specifici e alle risorse disponibili.
- 15.2. In ogni caso, nell'ipotesi di partecipazione mista pubblico-privata, tale partecipazione sarà regolata dai patti parasociali tra l'IRCCS e i Proponenti così come indicato all'Articolo 11.
- 15.3. La partecipazione dell'IRCCS al capitale dello Spin-off consiste in via prioritaria nel conferimento di beni in natura ed immobilizzazioni immateriali (licenze, brevetti, know-how, ecc.) concessi in uso ovvero, laddove consentito dalla legge, di prestazioni d'opera o di servizi, nel rispetto della normativa applicabile.

## Articolo 16. Attività gestorie dell'IRCCS

- 16.1. Alle Assemblee dei Soci dello Spin-off Partecipato partecipa il Direttore Generale o suo delegato.
- 16.2. Per ciascuno Spin-off Partecipato, l'IRCCS ha diritto di nominare almeno un membro del Consiglio di Amministrazione e, se nominato, il sindaco se unico o un membro effettivo del Collegio Sindacale. Tale previsione dovrà essere inserita nello Statuto di ciascuno Spin-off.
- 16.3. Tutte le operazioni che portano ad una variazione della compagine sociale dello Spin-off, di cui l'IRCCS sia socio, devono essere richieste e approvate dall'IRCCS stesso preventivamente e per iscritto.
- 16.4. La richiesta deve pervenire all'IRCCS, secondo le procedure che saranno individuate dallo Statuto dello Spin-off, in forma scritta e con idonea motivazione.
- 16.5. La decisione in merito alla richiesta di cui al precedente comma 16.3 spetta al Direttore Generale *[per gli IRCCS di diritto privato si può sostituire, in considerazione della propria struttura organizzativa, con Amministratore Delegato e/o altro organo esecutivo equiparato]*, sentito il Direttore Scientifico.
- [Per gli IRCCS di diritto privato il comma 16.5 può essere sostituito con “La decisione in merito alla richiesta di cui al precedente comma 16.3 spetta al Direttore Generale [o in considerazione della propria struttura organizzativa, all'Amministratore Delegato e/o altro organo esecutivo equiparato], sentita la Commissione Spin-off.”]*
- 16.6. A seguito delle deliberazioni assunte, il Direttore Scientifico con l'ausilio dell'Ufficio Trasferimento Tecnologico realizzerà le attività strumentali al raggiungimento dei fini prefissati.
- 16.7. *[Per gli IRCCS di diritto pubblico inserire il seguente comma “Ai sensi degli Articoli 8 e 9 del D.Lgs. 288 del 16 ottobre 2003 ed in nessun caso eventuali perdite dello Spin-off potranno essere messe a carico della gestione dell'IRCCS. Tale previsione potrà essere recepita all'interno dei patti parasociali e degli atti costitutivi dello Spin-off, che saranno vagliati da un notaio.”]*

## TITOLO V – RAPPORTI TRA IRCCS E SPIN-OFF

### Articolo 17. Rapporti tra IRCCS e Spin-off

17.1. L'IRCCS e lo Spin-off disciplinano i loro rapporti mediante la sottoscrizione di apposita convenzione [*per gli IRCCS di diritto pubblico si può aggiungere la precisazione “, in genere a carattere oneroso per lo Spin-off,”*] volta a regolare l'utilizzo di personale, i diritti di proprietà intellettuale e/o industriale e, laddove consentito, l'utilizzo di spazi, attrezzature o altre risorse, e gli eventuali oneri a carico della parti.

17.2. La predetta convenzione dovrà disciplinare, in particolar modo, i seguenti aspetti:

- a) l'IRCCS è legittimato al rimborso dei costi di esercizio, di locazione e di manutenzione delle attrezzature utilizzate dallo Spin-off (di proprietà, in uso o comunque detenute dall'IRCCS) proporzionalmente al loro uso da parte dello Spin-off stesso;
- b) la messa a disposizione degli spazi e delle attrezzature non deve in alcun modo inficiare il regolare svolgimento delle attività di ricerca dell'IRCCS e in tal senso l'uso degli spazi delle diverse strutture dovrà essere normato da apposita deliberazione da parte degli organi competenti;
- c) dovranno essere disciplinati tutti gli aspetti inerenti alle coperture assicurative per i soggetti che collaboreranno con lo Spin-off e per l'utilizzo degli spazi e delle attrezzature, nonché tutti gli aspetti relativi alla sicurezza;
- d) l'eventuale stipulazione di contratti di licenza su titoli di proprietà intellettuale o know-how dell'IRCCS a condizioni coerenti con le policy adottate dall'IRCCS;
- e) la regolamentazione dell'accesso dello Spin-off a banche dati brevettuali dell'IRCCS;
- f) la previsione di attività di promozione nei confronti di soggetti finanziatori esterni (*e.g.* business angel, venture capitalist, *etc.*);
- g) la previsione di adeguate forme di pubblicità in ordine all'avvenuto trasferimento dell'attività in capo allo Spin-off.

## **Articolo 18. Servizi agli Spin-off**

18.1. Gli Spin-off potranno usufruire, secondo condizioni e termini da stabilire di volta in volta tra le parti e nell'ambito delle attività programmate dall'IRCCS, di alcuni servizi, di cui si indica a titolo meramente esemplificativo un elenco:

- a) attività dell'Ufficio Trasferimento Tecnologico come assistenza per la formulazione di domande di deposito di brevetti, per la redazione e/o revisione di MTA, NDA o altri accordi, supporto per la definizione della proposta progettuale, per la partecipazione a progetti e/o bandi per l'innovazione, con eventuale successiva gestione da parte dell'Ufficio Grant o altro ufficio competente;
- b) attività di promozione, presentazione e possibilità di partecipazione ad eventi istituzionali;
- c) divulgazione e promozione attraverso il sito web dell'IRCCS;
- d) organizzazione di incontri organizzati dall'IRCCS con l'obiettivo specifico di promozione dei propri Spin-off;
- e) possibilità di utilizzo delle attrezzature della Struttura/Dipartimento d'afferenza del Proponente attraverso la stipula di specifici accordi;
- f) supporto da parte dell'Ufficio Grant per la partecipazione a progetti nazionali, europei ed internazionali nell'ambito di programmi e/o strumenti di finanziamento della ricerca.

## **Articolo 19. Durata del rapporto tra IRCCS e Spin-off**

19.1. Resta inteso che la partecipazione dell'IRCCS agli Spin-off e/o la permanenza degli Spin-off all'interno delle strutture dell'IRCCS, così come specificatamente disciplinate da apposita convenzione, sono subordinate al permanere delle condizioni che le hanno rese ammissibili. Pertanto, l'IRCCS, previo parere motivato del Direttore Scientifico [*per gli IRCCS di diritto privato sostituire con "della Commissione Spin-off"*], rivaluta ogni tre anni l'opportunità di confermare la propria partecipazione agli Spin-off in presenza di particolari ragioni di convenienza e/o opportunità, ovvero di vincoli normativi e/o di finanziamento.

19.2. In ogni caso, l'IRCCS ha facoltà di deliberare l'anticipata cessazione del rapporto con lo Spin-off o l'uscita dello Spin-off dalle strutture dell'IRCCS, nell'ipotesi in cui i presupposti che hanno consentito la partecipazione agli Spin-off sono cambiati e/o risulti che l'attività di consulenza e

ricerca per conto terzi dell'IRCCS sia stata compromessa da attività di concorrenza e/o potenzialità di conflitto d'interesse da parte dello Spin-off.

- 19.3. L'IRCCS avrà facoltà di vendere le proprie quote o partecipazioni azionarie o cessare ogni forma di rapporto con lo Spin-off, nel momento in cui lo Spin-off sarà in grado di generare adeguato utile di esercizio tale da intraprendere un'autonoma iniziativa imprenditoriale. In ogni momento l'IRCCS può valutare l'opportunità di cedere la partecipazione a terzi o, nei termini consentiti, di esercitare l'opzione di vendita o il diritto di recesso previsti. Tale valutazione viene realizzata contemperando l'esigenza di valorizzazione del contributo e dell'investimento economico fornito allo Spin-off con l'analisi delle prospettive di sviluppo della società. In caso di esercizio dell'opzione o del recesso, il valore della quota di IRCCS, comunque non inferiore al valore nominale della medesima, sarà determinato tenendo conto del valore di mercato a tale data dello Spin-off.

#### **Articolo 20. Uso del nome e marchio "Spin-off"**

- 20.1. Nell'ambito della procedura di cui al Titolo IV, l'utilizzo da parte degli Spin-off del nome e del marchio "Spin-off dell'IRCCS [●]" o "Spin-off accreditato dall'IRCCS [●]" può essere concesso solo a seguito di apposita richiesta formulata dallo Spin-off al Direttore Generale dell'IRCCS [*per gli IRCCS di diritto privato si può sostituire, in considerazione della propria struttura organizzativa, con Amministratore Delegato e/o altro organo esecutivo equiparato*] contestualmente. La richiesta dovrà essere formalmente approvata dal Direttore Generale dell'IRCCS [*per gli IRCCS di diritto privato si può\_sostituire, in considerazione della propria struttura organizzativa, con Amministratore Delegato e/o altro organo esecutivo equiparato*] attraverso l'apposito atto deliberativo.
- 20.2. L'uso del nome e del marchio di cui al precedente comma dovrà avvenire, tra l'altro, per una durata limitata nel tempo. Lo Spin-off dovrà altresì garantire di tenere manlevato e indenne l'IRCCS da qualsivoglia responsabilità derivante dall'utilizzo improprio del nome e del marchio di cui al precedente comma, nonché definire presupposti e condizioni di revoca dell'autorizzazione all'utilizzo degli stessi.
- 20.3. L'uso del nome e del marchio viene concesso a titolo gratuito per i primi tre anni e poi secondo un canone annuo calcolato sulla base di aliquote regressive, da applicarsi al fatturato indicato dallo Spin-off nel bilancio di esercizio chiuso nell'anno precedente a quello della riscossione.

## **Articolo 21. Tutela dei diritti di proprietà intellettuale e industriale**

- 21.1. La proprietà intellettuale e industriale sui risultati conseguiti dallo Spin-off successivamente alla sua costituzione e che non rappresentino diretta derivazione delle conoscenze trasferite dall'IRCCS allo Spin-off in sede di costituzione dello stesso appartiene allo Spin-off medesimo, fatto salvo il diritto dell'IRCCS ad ottenere una licenza non esclusiva, gratuita, illimitata e senza diritto di sub-licenza circoscritta alla finalità di ulteriore ricerca dell'IRCCS.
- 21.2. L'utilizzo di risultati della ricerca e know-how originati da attività di ricerca svolte dall'IRCCS anteriormente sarà oggetto di appositi accordi tra IRCCS e Spin-off, in cui dovranno essere tutelati i risultati che il personale dell'IRCCS coinvolto nello Spin-off abbia conseguito nella normale attività di ricerca all'interno dell'IRCCS, in base a quanto disposto dal regolamento aziendale sul trasferimento tecnologico.
- 21.3. I diritti di proprietà intellettuale dell'IRCCS relativi alla tecnologia che lo Spin-off intenda sfruttare commercialmente possono essere concessi, dietro corrispettivo o conferimento di quote di partecipazione societaria, allo stesso Spin-off, privilegiando, quando possibile, la concessione di licenza per campo d'uso specifico.
- 21.4. Nel caso di decisione dell'IRCCS di cedere la proprietà intellettuale di cui al precedente comma, è riconosciuto in favore dello Spin-off il diritto di prelazione a condizioni di mercato.
- 21.5. In caso di trasferimento mediante accordo di qualsivoglia natura (licenza o cessione) di diritti di proprietà intellettuale di titolarità dell'IRCCS allo Spin-off, al Ricercatore, socio dello Spin-off che risulti al contempo Inventore/Autore della proprietà intellettuale trasferita, non spetta il diritto di accedere alle ripartizioni operate dall'IRCCS sui proventi di detto trasferimento normalmente spettanti ai sensi del regolamento aziendale sul trasferimento tecnologico, salvo diversi accordi tra le parti.
- 21.6. Per i brevetti di proprietà del personale dell'IRCCS depositati ai sensi dell'Art. 65 del D.Lgs. n. 30 del 10 febbraio 2005 e utilizzati dalla società Spin-off, una percentuale dei proventi generati dal brevetto sarà destinata all'IRCCS sulla base di accordi tra IRCCS e Spin-off.

## TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E NORME DI TRANSIZIONE

### **Articolo 22. Obblighi di riservatezza**

- 22.1. Il Proponente e i componenti della Commissione Spin-off di cui all'Articolo 6 del presente Regolamento sono tenuti a mantenere la massima riservatezza nei reciproci rapporti e/o nelle modalità di comunicazione, al fine di salvaguardare gli interessi del Proponente e l'eventuale interesse dell'IRCCS alla costituzione, partecipazione o accreditamento dello Spin-off.
- 22.2. I componenti della Commissione Spin-off sono tenuti a rilasciare una dichiarazione di impegno alla riservatezza relativamente ai dati e alle informazioni di cui verranno a conoscenza. Le dichiarazioni sottoscritte saranno conservate agli atti dell'Ufficio Trasferimento Tecnologico.
- 22.3. Qualsiasi altro personale dell'IRCCS coinvolto nella procedura di cui al Con riferimento al personale dipendente dell'IRCCS, il presente Regolamento costituisce parte integrante del Codice Disciplinare del rapporto di lavoro vigente. La violazione da parte del personale dipendente dell'IRCCS degli obblighi previsti dal presente Regolamento potrà per tanto comportare, a seconda della gravità dei fatti contestati, l'applicazione delle sanzioni disciplinari eventualmente previste.
- 22.4. TITOLO IV – PROCEDURA PER LA COSTITUZIONE, PARTECIPAZIONE O ACCREDITAMENTO DI UNO SPIN-OFF è tenuto alla riservatezza in relazione alle informazioni, dati e documentazione di natura confidenziale di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento delle rispettive funzioni.

### **Articolo 23. Adempimenti per la trasparenza**

- 23.1. La redazione del presente Regolamento ha tenuto in debita considerazione la Legge n. 190 del 6 novembre 2012.
- 23.2. Ai sensi di quanto previsto nella normativa in vigore in tema di trasparenza, relativamente agli Spin-off dell'IRCCS partecipati, l'IRCCS provvederà a pubblicare sul proprio sito web – con link alla pagina “Amministrazione Trasparente” – i provvedimenti in materia di costituzione, gestione delle partecipazioni e razionalizzazione periodica delle partecipazioni ai sensi del D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016, recante il “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”.

*[Per gli IRCCS di diritto privato l'Articolo 23 può essere omissis]*